DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'OCSE SULLE LINEE GUIDA DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

IL CONSIGLIO

Vista la Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;
Vista la Dichiarazione OCSE sugli Investimenti Internazionali e le Imprese Multinazionali (la "Dichiarazione") con la quale i governi dei paesi aderenti ("paesi aderenti") raccomandano congiuntamente alle Imprese Multinazionali che operano nei loro territori o a partire da essi l'osservanza delle *Linee Guida* destinate alle Imprese Multinazionali (le *"Linee Guida"*);
Riconoscendo che, con la diffusione delle operazioni delle Imprese Multinazionali nel mondo, la cooperazione internazionale per le questioni concernenti la Dichiarazione dovrebbe essere estesa a tutti i paesi;
Visto il Mandato del Comitato Investimenti, in particolare per quanto riguarda le competenze del Comitato Investimenti circa la Dichiarazione [C(84)171(Final), rinnovata nel C/M(95)21];
Considerando il Rapporto sul Primo riesame della Dichiarazione del 1976 [C(79)102(Final)], il Rapporto sul Secondo riesame della Dichiarazione [C/MIN(84)5(Final)], il Rapporto sul Riesame del 1991 [DAFFE/IME(91)23] e il Rapporto sul Riesame del 2000 delle *Linee Guida*;
Vista la Seconda decisione revisionata del Consiglio del giugno 1984 [C(84)90], emendata nel giugno del 1991 [C/MIN(91)7/ANN1] e abrogata il 27 giugno 2000 [C(2000)96/FINAL];
Considerando auspicabile potenziare le procedure che consentirebbero consultazioni sulle questioni contemplate dalle *Linee Guida* e promuovere un'efficace applicazione delle *Linee Guida*;
Su proposta del Comitato Investimenti:

DECIDE:

I. PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI

1. I paesi aderenti designeranno i Punti di Contatto Nazionali incaricati di favorire l'efficacia delle *Linee Guida* svolgendo attività di promozione, rispondendo alle richieste d'informazione e contribuendo alla soluzione dei problemi che possono sorgere in relazione alle *Linee Guida* nelle istanze specifiche, tenendo nel debito conto le annesse indicazioni procedurali. Gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, altre organizzazioni non governative e le altre parti interessate saranno informati della disponibilità di tali strumenti.

2. I Punti di Contatto Nazionali dei diversi paesi coopereranno tra loro, se necessario, su ogni questione contemplata dalle *Linee Guida* e rilevante per la loro attività. Come regola generale, prima di rivolgersi ad altri Punti di Contatto Nazionali, le consultazioni dovrebbero essere intraprese a livello nazionale.
3. I Punti di Contatto Nazionali si riuniranno regolarmente per condividere le esperienze e per predisporre i rapporti al Comitato Investimenti.
4. I paesi aderenti metteranno a disposizione dei propri Punti di Contatto Nazionali risorse umane e finanziarie in modo che possano adempiere efficacemente alle proprie responsabilità, tenendo conto delle priorità e delle pratiche interne di bilancio.

II. COMITATO INVESTIMENTI

1. Il Comitato Investimenti (nel seguito "Comitato") procederà periodicamente, o su richiesta di un paese aderente, a promuovere scambi di vedute sulle questioni contemplate dalle *Linee Guida* e sull'esperienza acquisita nella loro applicazione.
2. Il Comitato inviterà periodicamente il Comitato Consultivo Economico e Industriale presso l'OCSE (BIAC) e la Commissione Sindacale Consultiva presso l'OCSE (TUAC), ("gli organi consultivi"), l'OECD Watch nonché altre organizzazioni internazionali, a esprimere il loro punto di vista sulle questioni contemplate dalle *Linee Guida*. Inoltre, su richiesta degli stessi, con gli organi consultivi potranno essere organizzati scambi di vedute su tali questioni.
3. Il Comitato, nelle materie trattate dalle *Linee Guida*, si impegnerà con i paesi non aderenti al fine di promuovere in tutto il mondo una condotta imprenditoriale responsabile conforme alle *Linee Guida* e a creare condizioni di parità. Si impegnerà inoltre a cooperare con i paesi non aderenti particolarmente interessati alle *Linee Guida* e alla promozione dei principi e degli standard in esse contemplati.
4. Il Comitato avrà il compito di chiarire il significato delle *Linee Guida*. Le parti coinvolte in un'istanza specifica che abbia dato luogo ad una richiesta di chiarimento avranno la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, verbalmente o per iscritto. Il Comitato non trarrà conclusioni sul comportamento delle singole imprese.
5. Il Comitato organizzerà scambi di vedute sulle attività svolte dai Punti di Contatto Nazionali allo scopo di migliorare l'efficacia delle *Linee Guida* e di promuovere l'equivalenza funzionale dei Punti di Contatto Nazionali.
6. Nell'esercizio delle sue competenze, tese ad assicurare l'efficace funzionamento delle *Linee Guida*, il Comitato dovrà tenere nel debito conto le annesse Indicazioni procedurali.
7. Il Comitato riferirà periodicamente al Consiglio sulle questioni contemplate dalle *Linee Guida*. Nei suoi rapporti, il Comitato terrà conto dei rapporti dei Punti di Contatto Nazionali, dei punti di vista espressi dagli organi consultivi, dall'OECD Watch e, se opportuno, dei punti di vista di altre organizzazioni internazionali e dei paesi non aderenti alle *Linee Guida*.

8. Il Comitato, in cooperazione con i Punti di Contatto Nazionali, seguirà un'agenda proattiva che promuova l'effettiva osservanza dei principi e degli standard contenuti nelle *Linee Guida* da parte delle imprese. In particolare, cercherà opportunità di collaborazione con gli organi consultivi, L'OECD Watch, altri partner internazionali e altri *stakeholders*, al fine di favorire contributi positivi da parte delle Imprese Multinazionali nel contesto delle *Linee Guida* per il progresso economico, ambientale e sociale, con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile. Aiuterà le imprese a identificare e ad affrontare i rischi di impatto negativo associati a prodotti, regioni, ambiti o settori specifici.

III. RIESAME DELLA DECISIONE

La presente Decisione sarà riesaminata periodicamente. Il Comitato presenterà proposte a tale scopo.

INDICAZIONI PROCEDURALI

I. PUNTI DI CONTATTO NAZIONALI

Il ruolo dei Punti di Contatto Nazionali (PCN) è contribuire a un'efficace attuazione delle *Linee Guida*. Essi opereranno secondo i criteri fondamentali di visibilità, accessibilità, trasparenza e responsabilità, perseguendo l'obiettivo dell'equivalenza funzionale.

A. Disposizioni istituzionali

In coerenza con l'obiettivo dell'equivalenza funzionale e della crescita di efficacia delle *Linee Guida*, i paesi aderenti godono della più ampia libertà nell'organizzazione dei rispettivi PCN, ricercando il sostegno attivo delle parti sociali, degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali nonché di altre parti interessate, incluse le organizzazioni non governative.

Di conseguenza, i Punti di Contatto Nazionali:

1. saranno composti e organizzati in modo da costituire una base efficace per la gestione della vasta gamma di questioni trattate dalle *Linee Guida* e da operare in modo imparziale pur mantenendo un livello adeguato di responsabilità verso il governo aderente;
2. potranno usare forme organizzative diverse per raggiungere tale obiettivo. Un PCN potrà essere composto da rappresentanti autorevoli di uno o più ministeri, potrà essere un alto funzionario governativo o un ufficio governativo che faccia capo a un alto funzionario. In alternativa, il PCN potrà essere organizzato come un organo di cooperazione o includere esperti indipendenti. Potranno farne parte anche rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e di altre organizzazioni non governative;

3. stabiliranno e manterranno relazioni con i rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle altre parti interessate in grado di contribuire al buon funzionamento delle *Linee Guida*.

B. Informazione e promozione

I Punti di Contatto Nazionali:

1. diffonderanno e renderanno disponibili le *Linee Guida* con mezzi adeguati, anche attraverso l'informazione in rete ed anche nelle rispettive lingue nazionali. I potenziali investitori (interni o esterni) dovrebbero essere informati, secondo necessità, sulle *Linee Guida*;
2. condurranno azioni di sensibilizzazione sulle *Linee Guida* e sulle relative procedure di attuazione, cooperando, se del caso, con gli ambienti imprenditoriali, con le organizzazioni sindacali, con altre organizzazioni non governative e con il pubblico interessato;
3. risponderanno alle richieste d'informazioni sulle *Linee Guida* formulate da: a) altri Punti di Contatto Nazionali; b) ambienti imprenditoriali, organizzazioni sindacali, altre organizzazioni non governative e il pubblico in genere; c) governi di paesi non aderenti.

C. Attuazione nelle istanze specifiche

Il PCN contribuirà alla risoluzione delle questioni derivanti dall'attuazione delle *Linee Guida* nelle istanze specifiche in modo imparziale, prevedibile, equo e compatibile con i principi e gli standard delle *Linee Guida*. Offrirà un forum di discussione e aiuterà gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, le altre organizzazioni non governative e le altre parti interessate a risolvere le questioni insorte, in modo efficace, tempestivo e conforme alle leggi applicabili. Nel fornire tale assistenza, il PCN:

1. effettuerà una prima valutazione delle questioni sollevate, per determinare se meritino di essere approfondite, e risponderà alle parti interessate;
2. qualora le questioni poste meritino di essere approfondite, offrirà i suoi buoni uffici per aiutare le parti coinvolte a risolverle. A tale fine, il PCN consulterà le parti interessate e, a seconda dei casi:
   a) solleciterà il parere delle autorità competenti e/o dei rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre organizzazioni non governative e di esperti in materia;
   b) consulterà il PCN dell'altro paese interessato o degli altri paesi interessati;
   c) solleciterà il parere del Comitato Investimenti, nel caso di dubbi sull'interpretazione delle *Linee Guida* in situazioni particolari;
   d) offrirà e, con l'accordo delle parti interessate, faciliterà l'accesso a strumenti consensuali e a procedure non contenziose, come la conciliazione o la mediazione, al fine di risolvere tali questioni;
3. alla conclusione delle procedure e dopo essersi consultato con le parti interessate,

renderà pubblici gli esiti delle procedure, tenendo conto dell'esigenza di tutelare le informazioni sensibili, di carattere commerciale e non, delle imprese e delle altre parti coinvolte, emettendo:

a) una dichiarazione, ove il PCN decida che le questioni sollevate non meritino di essere approfondite. La dichiarazione dovrà descrivere, come minimo, le questioni sollevate e i motivi della decisione del PCN;
b) un rapporto, ove le parti abbiano raggiunto un accordo sulle questioni sollevate. Il rapporto dovrà descrivere, come minimo, le questioni sollevate, le procedure avviate dal PCN per assistere le parti ed il momento in cui è stato raggiunto l'accordo. Le informazioni sul contenuto dell'accordo saranno incluse solo nella misura in cui le parti interessate daranno il proprio consenso;
c) una dichiarazione, ove non venga raggiunto alcun accordo od una delle parti non sia disponibile a partecipare alle procedure. La dichiarazione dovrà descrivere, come minimo, le questioni sollevate, i motivi per cui il PCN ha deciso che tali questioni meritano di essere approfondite e le procedure avviate dal PCN per assistere le parti. Il PCN, a seconda dei casi, formulerà delle raccomandazioni in merito all'attuazione delle *Linee Guida* che dovranno essere incluse nella dichiarazione. Ove opportuno, la dichiarazione dovrà anche comprendere i motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'accordo.

Il PCN notificherà tempestivamente al Comitato Investimenti gli esiti delle procedure delle istanze specifiche.

4. Al fine di facilitare la risoluzione delle questioni sollevate, adotterà misure appropriate per proteggere i dati sensibili, di carattere commerciale e non, nonché gli interessi degli altri *stakeholders* coinvolti nell'istanza specifica. Nel corso delle procedure di cui al paragrafo 2, sarà mantenuto il carattere di riservatezza dei lavori. Al termine di tali procedure, se le parti interessate non avranno raggiunto un accordo per risolvere le questioni sollevate, esse saranno libere di esprimersi e di discutere di tali questioni. Tuttavia, le informazioni e i pareri presentati da una delle parti interessate durante i lavori rimarranno riservati, a meno che questa non ne accetti la divulgazione, o salvo il caso che la riservatezza sia contraria alle disposizioni della legge nazionale.
5. Riguardo alle questioni scaturite in paesi non aderenti, adotterà misure idonee a favorire la comprensione di tali questioni e, se ciò risulterà pertinente e praticabile, seguirà le presenti procedure.

D. Elaborazione dei rapporti

1. Ciascun Punto di Contatto Nazionale presenterà ogni anno un rapporto al Comitato Investimenti.
2. Il rapporto dovrà contenere informazioni sulla natura e sui risultati delle attività svolte dal Punto di Contatto Nazionale, comprese le attività di attuazione nelle istanze specifiche.

II. COMITATO INVESTIMENTI

1. Il Comitato Investimenti esaminerà le richieste di assistenza avanzate dai PCN nel quadro delle loro attività, specie in caso di dubbi sull'interpretazione delle *Linee Guida* in particolari circostanze.
2. Con l'obiettivo di accrescere l'efficacia delle *Linee Guida* e di favorire l'equivalenza funzionale dei PCN, il Comitato Investimenti:
   a) studierà i rapporti dei PCN;
   b) esaminerà le richieste motivate presentate da un paese aderente, da un organo consultivo o dall'OECD Watch volte ad appurare se un PCN svolga o meno il proprio compito nella gestione delle istanze specifiche.
   c) valuterà la possibilità di fornire chiarimenti nel caso in cui un paese aderente, un organo consultivo o l'OECD Watch, con richiesta motivata, mettano in dubbio la corretta interpretazione delle *Linee Guida* data da un PCN nelle istanze specifiche;
   d) formulerà a seconda dei casi raccomandazioni tese a migliorare il funzionamento dei PCN e l'efficace attuazione delle *Linee Guida*;
   e) coopererà con i partner internazionali;
   f) si impegnerà con i paesi non aderenti interessati sulle materie trattate dalle Linee Guida e per la loro attuazione.
3. Il Comitato Investimenti potrà richiedere e tenere in considerazione il parere di esperti su tutte le questioni contemplate dalle *Linee Guida*. A tale fine, il Comitato Investimenti deciderà le opportune procedure da seguire.
4. Il Comitato Investimenti svolgerà le proprie funzioni in modo efficiente e tempestivo.
5. Nell'esercizio delle sue competenze, il Comitato Investimenti sarà assistito dal Segretariato OCSE che, sotto la sua guida generale e secondo il Programma di lavoro e di bilancio dell'Organizzazione, dovrà:
   a) fungere da centro di informazione per i PCN che pongono domande sulla promozione e sull'attuazione delle *Linee Guida*;
   b) raccogliere e rendere di pubblico dominio le informazioni di rilievo sulle tendenze recenti e sulle pratiche emergenti relative alle attività promozionali dei PCN e all'attuazione delle *Linee Guida* nelle istanze specifiche. Il Segretariato svilupperà modelli unificati per l'elaborazione dei rapporti, a sostegno della costituzione e dell'aggiornamento di una banca dati per le istanze specifiche, e condurrà delle analisi regolari su tali istanze specifiche;
   c) facilitare le attività di peer learning (apprendimento tra colleghi), incluse le valutazioni volontarie, lo sviluppo delle competenze e l'addestramento, in particolare nei confronti dei PCN dei nuovi paesi aderenti, per le procedure di attuazione delle *Linee Guida*, quali la promozione e la facilitazione della conciliazione e della mediazione;
   d) facilitare la cooperazione tra PCN ove opportuno;
   e) promuovere le *Linee Guida* nei forum e negli incontri internazionali di interesse, offrendo supporto ai PCN e al Comitato Investimenti nella loro opera di sensibilizzazione sulle *Linee Guida* tra i paesi non aderenti.

COMMENTI ALLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

1. La Decisione del Consiglio rappresenta l'impegno dei paesi aderenti alle Linee Guida di promuovere l'attuazione delle raccomandazioni ivi contenute. Le Indicazioni procedurali dei Punti di Contatto Nazionali e del Comitato Investimenti sono allegate alla Decisione del Consiglio.
2. Per quanto concerne i PCN, la Decisione del Consiglio sottolinea le responsabilità fondamentali dei paesi aderenti alle *Linee Guida*, elencate come segue:
   - istituire i PCN (che terranno debitamente conto delle Procedure di attuazione delle Linee Guida allegate alla Decisione) ed informare le parti interessate dell'esistenza degli strumenti di cui alle *Linee Guida*;
   - mettere a loro disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie;
   - mettere i PCN dei vari paesi in grado di cooperare secondo le necessità;
   - mettere i PCN in grado di riunirsi periodicamente e di fare rapporto al Comitato Investimenti.
3. La Decisione del Consiglio definisce altresì le responsabilità del Comitato Investimenti per quanto concerne le *Linee Guida*, tra le quali:
   - organizzare scambi di vedute sulle questioni che si riferiscono alle Linee Guida;
   - fornire chiarimenti, se necessario;
   - organizzare scambi di vedute sulle attività dei PCN;
   - riferire al Consiglio dell'OCSE sulle *Linee Guida*.
4. Il Comitato Investimenti è l'organo dell'OCSE incaricato di vigilare sull'applicazione delle *Linee Guida*. Tale responsabilità non si riferisce solo alle *Linee Guida* ma anche a tutti gli elementi della Dichiarazione (strumenti relativi al "Trattamento nazionale", agli "Incentivi e disincentivi all'investimento internazionale" nonché agli "Obblighi contraddittori"). Nel quadro della Dichiarazione, il Comitato Investimenti vigila affinché ogni elemento sia rispettato e compreso, si integri con gli altri e operi in armonia con essi.
5. In considerazione dell'importanza crescente di una condotta imprenditoriale responsabile nei paesi non appartenenti all'OCSE, la Decisione prevede impegno e cooperazione con i paesi non aderenti per le questioni contemplate dalle *Linee Guida*. Tale disposizione permette al Comitato Investimenti di organizzare riunioni specifiche con i paesi non aderenti interessati per promuovere la comprensione degli standard e dei principi contenuti nelle *Linee Guida* e delle relative procedure di attuazione. In conformità con le procedure OCSE applicabili, il Comitato Investimenti può anche associare tali paesi ad attività o progetti speciali sulla condotta imprenditoriale responsabile, invitandoli alle proprie riunioni e alle tavole rotonde sulla responsabilità d'impresa.

6. Nel quadro della propria "agenda proattiva", il Comitato Investimenti coopera con i PCN e ricerca opportunità di collaborazione con gli organi consultivi, con l'OECD Watch e con altri partner internazionali. Ulteriori orientamenti per i PCN al riguardo sono forniti nel paragrafo 18.

I. COMMENTI ALLE INDICAZIONI PROCEDURALI PER I PCN

7. I Punti di Contatto Nazionali hanno un ruolo importante nella crescita di notorietà e di efficacia delle *Linee Guida*. Se da un lato spetta alle imprese osservare le *Linee Guida* nel loro comportamento quotidiano, i governi possono, dall'altro, contribuire a migliorare l'efficacia delle procedure di attuazione. A tale fine, questi ultimi hanno convenuto sulla necessità di impartire direttive più precise riguardo i comportamenti e le attività dei PCN, anche mediante riunioni periodiche ed attraverso la supervisione da parte del Comitato Investimenti.
8. La maggior parte delle funzioni descritte nelle Indicazioni procedurali della Decisione non sono nuove, ma riflettono l'esperienza acquisita e le raccomandazioni formulate nel corso del tempo. La loro descrizione per esteso ha reso più trasparente il funzionamento atteso dei meccanismi di attuazione. Tutte le funzioni sono, ora, definite in quattro punti nelle Indicazioni procedurali relative ai PCN: disposizioni istituzionali, informazione e promozione, attuazione nelle istanze specifiche ed elaborazione dei rapporti.
9. I quattro punti sono preceduti da un paragrafo introduttivo che definisce la principale finalità dei PCN e i criteri fondamentali per promuovere il concetto di "equivalenza funzionale". Nella misura in cui i governi abbiano la possibilità di organizzare con una certa flessibilità i rispettivi PCN, questi dovrebbero funzionare in modo visibile, accessibile, trasparente e responsabile. Tali criteri guideranno i PCN nell'esercizio delle loro funzioni e saranno, inoltre, utili al Comitato Investimenti quando discuterà del modo in cui i PCN adempiono alla loro missione.

Criteri fondamentali per l'equivalenza funzionale nelle attività dei PCN

Visibilità. Conformemente alla Decisione, i governi dei paesi aderenti s'impegnano a designare i Punti di Contatto Nazionali e ad informare gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le altre parti interessate, comprese le ONG, sui servizi messi a disposizione dai PCN per l'attuazione delle *Linee Guida*. Ai governi si chiede di pubblicare informazioni sul proprio Punto di Contatto Nazionale e di svolgere un ruolo attivo nella promozione delle *Linee Guida*, anche attraverso l'organizzazione di seminari e incontri che vertano su tale strumento. Tali eventi potrebbero essere organizzati in cooperazione con le imprese, i sindacati, le ONG e le altre parti interessate, anche se non necessariamente, in ogni occasione, con la partecipazione di tutti i gruppi di cui sopra.

Accessibilità. Un accesso facile ai PCN è importante ai fini del loro buon funzio-

namento. Ciò significa garantire che le imprese, i sindacati, le ONG e il pubblico in generale possano accedervi facilmente. A tale riguardo, possono essere utili anche le comunicazioni in forma elettronica. I PCN dovranno rispondere a ogni legittima richiesta d'informazioni e occuparsi delle questioni specifiche sollevate dalle parti interessate in modo efficace e tempestivo.

Trasparenza. La trasparenza costituisce un criterio importante poiché contribuisce alla responsabilizzazione del PCN e alla crescita della fiducia del pubblico in genere. Di conseguenza, la maggior parte delle attività dei PCN dovrà essere trasparente come principio generale. Ciononostante, quando il PCN offrirà i suoi "buoni uffici" per l'attuazione delle *Linee Guida* nelle istanze specifiche, dovrà adottare misure adeguate per tutelare la riservatezza dei lavori, a garanzia dell'efficacia stessa del proprio intervento. Il criterio della trasparenza sarà applicato agli esiti dei lavori, salvo i casi in cui il mantenimento della riservatezza risulti necessario ai fini di un'efficace attuazione delle *Linee Guida*.

Responsabilità. Un ruolo più attivo dei PCN nell'accrescere la notorietà delle *Linee Guida* ed il loro potenziale contributo alla gestione delle delicate questioni che insorgono tra le imprese e le collettività nel cui contesto esse operano, attireranno l'attenzione dell'opinione pubblica sulle loro attività. A livello nazionale, i Parlamenti potrebbero svolgere un ruolo importante. I rapporti e le riunioni periodiche dei PCN saranno l'occasione per condividere l'esperienza acquisita e per incoraggiare l'adozione di "buone pratiche" da parte dei PCN. Il Comitato Investimenti organizzerà scambi di vedute per condividere l'esperienza acquisita e valutare l'efficacia delle attività dei PCN.

Disposizioni istituzionali

10. I vertici del PCN dovrebbero essere in grado di guadagnarsi la fiducia dei partner sociali e degli altri *stakeholders*, e di promuovere le *Linee Guida* presso il pubblico.
11. A prescindere dalla struttura scelta per il PCN, i governi possono anche istituire organi consultivi *multi-stakeholder* od organi di supervisione che assistano i PCN nell'adempimento dei propri compiti.
12. Quale che sia la loro composizione, i PCN sono chiamati a instaurare e sviluppare relazioni con i rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre organizzazioni non governative e delle altre parti interessate.

Informazione e promozione

13. Le funzioni dei PCN connesse all'informazione e alla promozione sono fondamentali per accrescere la notorietà delle *Linee Guida*.
14. Ai PCN è richiesto di curare la divulgazione delle *Linee Guida* e renderle accessibili online e con altri mezzi adeguati, ivi incluse le versioni nelle rispettive

lingue nazionali. Le versioni in lingua inglese e francese saranno messe a disposizione dall'OCSE e si raccomanda di creare collegamenti con il sito web delle *Linee Guida*. All'occorrenza, i PCN forniranno informazioni sulle Linee Guida agli investitori potenziali intenzionati a investire nel paese o all'estero.

15. I PCN devono fornire informazioni sulle procedure che le parti devono seguire quando sollevano un'istanza specifica o vi resistono. In particolare, essi devono dare consulenza sulle informazioni necessarie a presentare un'istanza specifica, sugli obblighi che incombono sulle parti coinvolte in un'istanza specifica, in particolare in termini di riservatezza, e fornire indicazioni sulle procedure e sulla relativa tempistica.
16. Nell'ambito della propria azione di promozione delle *Linee Guida*, i PCN cooperano con una vasta gamma di organizzazioni e di soggetti tra i quali, a seconda delle circostanze, gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, altre organizzazioni non governative e altre parti interessate. Tali organizzazioni hanno un forte interesse nella promozione delle *Linee Guida* e le loro reti istituzionali offrono opportunità di promozione che, se utilizzate all'uopo, permetteranno di amplificare enormemente gli sforzi dei PCN in tal senso.
17. Un'altra attività fondamentale dei PCN consiste nel rispondere alle legittime richieste d'informazioni. A tal proposito tre categorie di stakeholders meritano particolare attenzione: i) gli altri Punti di Contatto Nazionali (come previsto da una specifica disposizione della Decisione), ii) gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni non governative e il pubblico, iii) i governi dei paesi che non hanno aderito alle Linee Guida.

"Agenda proattiva"

18. In conformità con l'"agenda proattiva" del Comitato Investimenti, i PCN dovranno mantenere contatti regolari, soprattutto a mezzo di riunioni, con i partner sociali e gli altri *stakeholders*, al fine di:
    a) esaminare i nuovi sviluppi e le pratiche emergenti in tema di condotta responsabile d'impresa;
    b) favorire il positivo contributo che le imprese possono apportare al progresso economico, sociale e ambientale;
    c) partecipare, ove opportuno, ad iniziative collettive volte a identificare ed a contrastare i rischi di impatto negativo associati a prodotti, regioni, settori o industrie specifiche.

Peer learning (apprendimento tra colleghi)

19. Oltre a contribuire ai lavori del Comitato Investimenti per accrescere l'efficacia delle *Linee Guida*, i PCN si impegneranno in attività di *peer learning* congiunte. In particolare, essi sono invitati a impegnarsi in *peer review* (revisioni del lavoro

tra colleghi) orizzontali a tema od in valutazioni volontarie tra PCN. L'attività di *peer learning* potrà essere portata avanti tramite riunioni in sede OCSE o tramite cooperazione diretta tra PCN.

Attuazione nelle istanze specifiche

20. In presenza di questioni relative all'attuazione delle *Linee Guida* nelle istanze specifiche, il PCN dovrà contribuire a risolverle. Questa sezione delle Indicazioni procedurali fornisce ai PCN disposizioni utili alla gestione di tali istanze specifiche.
21. L'efficacia della procedura delle istanze specifiche dipende dal comportamento in buona fede di tutte le parti coinvolte. In questo contesto, "comportamento in buona fede" significa rispondere tempestivamente, rispettare la riservatezza ove opportuno, astenersi dal travisare i fatti e dal minacciare od attuare ritorsioni nei confronti delle parti coinvolte nella procedura e impegnarsi onestamente nelle procedure con l'obiettivo di trovare una soluzione alle questioni sollevate secondo le *Linee Guida*.

Principi generali applicabili alle istanze specifiche

22. In conformità con i criteri fondamentali di equivalenza funzionale nelle proprie attività, i PCN dovranno trattare le istanze specifiche in modo:
    Imparziale. I PCN dovranno garantire l'imparzialità nella risoluzione delle istanze specifiche.
    Prevedibile. I PCN dovranno garantire la prevedibilità fornendo informazioni chiare ed accessibili al pubblico sul ruolo da essi svolto nella risoluzione delle istanze specifiche ed in particolare sull'offerta di buoni uffici, sulle fasi della procedura seguita per le istanze specifiche e sulla relativa tempistica, nonché sul ruolo potenziale che essi possono assumere sul controllo dell'attuazione degli accordi raggiunti tra le parti.
    Equo. I PCN dovranno garantire alle parti una partecipazione al processo in termini giusti ed equi, ad esempio assicurando l'accesso a condizioni ragionevoli alle fonti di informazione utili alla procedura.
    Compatibile con le Linee Guida. I PCN dovranno operare in conformità ai principi e agli standard contenuti nelle *Linee Guida*.

Coordinamento tra PCN nelle istanze specifiche

23. In generale, le questioni saranno trattate dal PCN del paese in cui sono state sollevate. Nei paesi aderenti, tali questioni saranno, in primo luogo, discusse a livello nazionale, poi, se del caso, affrontate a livello bilaterale. Il PCN del paese ospitante dovrà consultarsi con il PCN del paese d'origine al fine di assistere le parti nella soluzione delle questioni. Quest'ultimo dovrà impegnarsi per offrire tempestivamente l'aiuto appropriato richiesto dal PCN del paese ospitante.

24. Quando le questioni scaturiranno da attività portate avanti da un'impresa in diversi paesi aderenti oppure da attività di un gruppo di imprese organizzate in consorzio, in *joint venture* od in altra forma simile, stabilite in diversi paesi aderenti, i PCN coinvolti dovranno consultarsi per stabilire quale tra essi incaricare, in via principale, di assistere le parti. I PCN potranno richiedere assistenza al Presidente del Comitato Investimenti per addivenire a tale accordo. Il PCN così designato si consulterà con gli altri PCN, che gli forniranno, su richiesta, adeguato supporto. In mancanza di un accordo tra le parti, il PCN designato adotterà una decisione definitiva di concerto con gli altri PCN.

Valutazione iniziale

25. Nel procedere alla valutazione iniziale per determinare se la questione meriti un ulteriore approfondimento, il PCN dovrà stabilire se essa sia stata sollevata "in buona fede" e se sia pertinente rispetto all'attuazione delle *Linee Guida*. A tal fine, il PCN dovrà considerare:
    - l'identità della parte coinvolta e il suo interesse alla questione;
    - la rilevanza della questione e degli elementi di supporto;
    - il legame verosimile tra le attività dell'impresa e la questione sollevata nell'istanza specifica;
    - la pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali;
    - il modo in cui questioni simili siano o siano state trattate in sede nazionale o internazionale;
    - la funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle *Linee Guida*.
26. Nel valutare l'incidenza sul procedimento di un'istanza specifica di altri procedimenti nazionali o internazionali che trattano in parallelo questioni analoghe, i PCN non dovranno decidere che le questioni non meritino un ulteriore approfondimento solo per il fatto che dei procedimenti paralleli hanno avuto luogo, sono in corso o potrebbero essere attivati dalle parti coinvolte. I PCN dovranno valutare se l'offerta di buoni uffici possa rendere un contributo positivo alla risoluzione delle questioni sollevate, senza arrecare grave pregiudizio ad alcuna delle parti coinvolte in tali procedimenti paralleli e senza compromettere l'autorità della giustizia. Ai fini di tale valutazione, i PCN potranno tenere conto delle pratiche di altri PCN e, ove opportuno, consultarsi con le istituzioni presso cui sono in corso o potrebbero svolgersi i procedimenti paralleli. Anche le parti dovranno aiutare i PCN ad esaminare tali questioni, fornendo tutte le informazioni utili sui procedimenti paralleli.
27. Al termine di questa valutazione preliminare il PCN dovrà rispondere alle parti coinvolte. Se il PCN deciderà che la questione non merita ulteriore approfondimento, informerà le parti dei motivi della sua decisione.

Assistenza alle parti

28. Se le questioni sollevate meriteranno un ulteriore approfondimento, il PCN ne discuterà con le parti in lite e proporrà i suoi "buoni uffici" nel tentativo di addivenire, in via informale, ad una soluzione. Se del caso, i PCN seguiranno la procedura prevista nei paragrafi da C-2.a) a C-2.d). Essi potranno richiedere il parere delle autorità competenti come dei rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre organizzazioni non governative e di esperti. Un contributo alla disamina delle questioni potrà anche venire dalla consultazione dei PCN di altri paesi o dalla richiesta di assistenza per la soluzione dei problemi interpretativi delle *Linee Guida*.
29. Nel prestare i loro buoni uffici, ove le questioni sollevate lo esigano, i PCN offriranno o faciliteranno l'accesso a procedure consensuali non contenziose, quali la conciliazione o la mediazione, per agevolare la risoluzione delle questioni. Come da prassi consolidata nel caso di ricorso alla conciliazione o alla mediazione, queste procedure non saranno utilizzate che con l'accordo delle parti interessate ed a fronte del loro impegno a partecipare in buona fede alla procedura.
30. Prestando i propri buoni uffici, i PCN potranno adottare misure per tutelare l'identità delle parti coinvolte, ove sussistano seri motivi per ritenere che la divulgazione di tali informazioni possa andare a detrimento di una o più delle parti. In particolare in alcuni casi potrebbe essere necessario celare all'impresa coinvolta l'identità di una o più parti.

Conclusione delle procedure

31. I PCN dovranno sempre rendere pubblici gli esiti di un'istanza specifica, ai sensi dei paragrafi C-3 e C-4 delle Indicazioni procedurali.
32. Se il PCN, effettuata la valutazione iniziale, deciderà che le questioni sollevate nell'istanza specifica non meritano ulteriore approfondimento, dovrà pubblicare una dichiarazione, dopo essersi consultato con le parti coinvolte e tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza sulle informazioni sensibili di natura commerciale e non. Se il PCN, in base agli esiti della valutazione iniziale, riterrà non corretto rivelare pubblicamente l'identità di una parte nella dichiarazione relativa alla propria decisione, potrà redigere la dichiarazione stessa in modo da proteggere l'identità di tale parte.
33. Il PCN potrà anche rendere pubblica la propria decisione che le questioni sollevate meritano ulteriore approfondimento e la propria offerta di buoni uffici alle parti interessate.
34. Se le parti in lite raggiungeranno un accordo sulle questioni sollevate, esse dovranno specificare in tale accordo con quali modalità e in che misura il contenuto dell'accordo sarà reso pubblico. Il PCN, consultate le parti, pubblicherà un rapporto con gli esiti del procedimento. Le parti potranno anche, di co-

mune accordo, chiedere l'assistenza del PCN nel monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e il PCN potrà prestarla, nei termini concordati con le parti.

35. Se le parti in lite non raggiungeranno un accordo sulle questioni sollevate o se il PCN rileverà che una o più delle parti interessate all'istanza specifica non sono disponibili a impegnarsi o a parteciparvi in buona fede, questi pubblicherà una dichiarazione e formulerà, se del caso, delle raccomandazioni per l'attuazione delle *Linee Guida*. Questa procedura stabilisce chiaramente che il PCN dovrà pubblicare un comunicato, anche quando non riterrà necessario formulare una specifica raccomandazione. La dichiarazione dovrà menzionare le parti in lite, le questioni sollevate, la data in cui tali questioni sono state presentate al PCN, le eventuali raccomandazioni del PCN e tutte le osservazioni che il PCN riterrà opportuno fare sui motivi per cui non è stato possibile addivenire ad un accordo.
36. Il PCN dovrà redigere una bozza della dichiarazione, dando alle parti la possibilità di commentarla. Tuttavia, la dichiarazione è del PCN e sarà rimesso alla sua discrezione decidere se modificare o meno la bozza a riscontro dei commenti delle parti. Nel caso di raccomandazioni rivolte dal PCN alle parti, potrebbe essere opportuno, in alcuni casi, verificare con esse come vi abbiano dato seguito. Se il PCN riterrà opportuno monitorare la sorte delle proprie raccomandazioni, la tempistica di tale monitoraggio dovrà essere indicata nella dichiarazione del PCN.
37. Le dichiarazioni e i rapporti sugli esiti dei procedimenti pubblicati dai PCN possono essere utili per la gestione di programmi e politiche di governo. Al fine di favorire la coerenza delle politiche, i PCN sono invitati a trasmettere le proprie dichiarazioni ed i propri rapporti agli organismi pubblici quando ritengano tali documenti rilevanti per i programmi e le politiche di uno specifico organismo. Questa disposizione non modifica la natura volontaria delle Linee Guida.

Trasparenza e riservatezza

38. La trasparenza è riconosciuta come un principio generale di comportamento dei PCN nei loro rapporti con il pubblico *(cfr. supra, Criteri fondamentali per l'equivalenza funzionale nelle attività dei PCN)*. Tuttavia, il paragrafo C-4 delle Indicazioni procedurali ammette l'esistenza di circostanze particolari nelle quali la riservatezza è importante. Il PCN adotterà misure adeguate per proteggere le informazioni sensibili delle imprese. Del pari, altre informazioni, quali l'identità degli individui coinvolti nel procedimento, dovranno restare riservate, ai fini di una maggior efficacia delle *Linee Guida*. Resta inteso che i fatti e gli argomenti dedotti dalle parti sono ricompresi nella nozione di "lavori". Ciò non di meno, è importante raggiungere un equilibrio fra la trasparenza e la riservatezza tale da ingenerare fiducia nelle procedure delle *Linee Guida* e determinarne un'efficace attuazione. Di conseguenza, anche

se il paragrafo C-4 indica che i lavori legati all'attuazione saranno, di regola, riservati, il loro esito sarà, di norma, trasparente.

Questioni sollevate in paesi non aderenti

39. Come indicato nel paragrafo 2 del capitolo "Concetti e principi", le imprese sono invitate a osservare le *Linee Guida* ovunque esse esercitino le loro attività, tenendo conto della situazione peculiare dei singoli paesi ospitanti.
    - Se questioni connesse alle *Linee Guida* insorgeranno in paesi che non vi hanno aderito, i PCN del paese di origine dovranno adottare misure atte a favorire la comprensione di tali questioni. Le volte in cui risultasse impossibile accedere a tutte le informazioni pertinenti o riunire tutte le parti coinvolte, il PCN potrebbe, comunque, essere in grado di procedere ad almeno alcune delle attività istruttorie. Ad esempio, potrebbe prendere contatti con la direzione aziendale nel paese di origine ed, eventualmente, con le ambasciate e le autorità competenti del paese non aderente.
    - I conflitti con le leggi, i regolamenti, le norme e le politiche dei paesi ospitanti potrebbero rendere l'effettiva attuazione delle *Linee Guida*, nelle singole fattispecie, più difficile che nei paesi aderenti. Come indicato nel commento del capitolo "Principi generali", sebbene il loro campo di applicazione sia, in molti casi, più ampio di quello delle normative, le *Linee Guida* non hanno né devono avere per scopo quello di porre l'impresa di fronte ad obblighi contradditori.
    - Le parti in lite dovranno essere avvisate dei limiti inerenti all'attuazione delle Linee Guida nei paesi non aderenti.
    - Le questioni relative all'attuazione delle *Linee Guida* nei paesi non aderenti potranno essere esaminate anche durante le riunioni periodiche dei PCN, onde accumulare competenze utili alla soluzione delle questioni insorte in tali paesi.

Tempistica indicativa

40. La procedura per le istanze specifiche si articola in tre diverse fasi.
    1. *Valutazione iniziale e decisione in merito all'offerta dei buoni uffici a supporto delle parti:* i PCN dovranno cercare di concludere la valutazione iniziale entro tre mesi, anche se potrebbe servire un termine ulteriore per raccogliere le informazioni necessarie ad una decisione consapevole.
    2. *Assistenza alle parti impegnate a risolvere le questioni sollevate:* se un PCN deciderà di offrire i propri buoni uffici, esso dovrà impegnarsi a favorire la soluzione tempestiva delle questioni. Essendo consapevole del fatto che i buoni uffici, ivi incluse la mediazione e la conciliazione, alla fin fine, dipendono dalle parti interessate, il PCN dovrà, dopo averle consultate, assegnare alla loro discussione una tempistica ragionevole per risolvere le

questioni sollevate. Se le parti non riusciranno a raggiungere un accordo entro i tempi indicati, il PCN dovrà consultarsi con esse per valutare l'opportunità di continuare a prestare loro assistenza: se il PCN concluderà che difficilmente la prosecuzione del procedimento approderebbe a qualcosa, dovrà porvi termine e preparare una dichiarazione.

3. *Conclusione delle procedure:* i PCN dovranno pubblicare la propria dichiarazione od il proprio rapporto entro tre mesi dalla conclusione della procedura.

41. Come principio generale, i PCN dovrebbero impegnarsi a concludere la procedura entro 12 mesi dal ricevimento dell'istanza specifica; è riconosciuta, tuttavia, la facoltà di prorogare detto termine laddove le circostanze lo richiedano, ad esempio quando la questione sia sollevata in un paese non aderente.

Rapporti al Comitato Investimenti

42. L'elaborazione dei rapporti costituisce una responsabilità importante dei PCN, che permette anche di costituire una base di conoscenze e di competenze utili ad accrescere l'efficacia delle *Linee Guida*. Pertanto, i PCN riporteranno al Comitato Investimenti in modo tale da permettere di includere nel Rapporto annuale sulle *Linee Guida* OCSE informazioni su tutte le istanze specifiche sollevate dalle parti, comprese quelle che si trovano nella fase di valutazione iniziale, quelle per cui le offerte dei buoni uffici sono state proposte e ancora in corso di discussione e quelle per cui il PCN ha deciso di non offrire i propri buoni uffici dopo la valutazione iniziale. Nei loro rapporti sulle attività di attuazione nelle istanze specifiche, i PCN dovranno conformarsi ai principi di trasparenza e di riservatezza contemplati nel paragrafo C-4.

II. COMMENTI ALLE INDICAZIONI PROCEDURALI PER IL COMITATO INVESTIMENTI

43. Le Indicazioni procedurali allegate alla Decisione del Consiglio forniscono una serie di ulteriori disposizioni rivolte al Comitato Investimenti nell'esercizio delle sue responsabilità, quali:
    - adempiere ai propri compiti in maniera efficace e tempestiva;
    - esaminare le richieste di assistenza dei PCN;
    - organizzare scambi di vedute sulle attività dei PCN;
    - prevedere la possibilità di avvalersi del parere di partner internazionali e di esperti.
44. Il carattere non obbligatorio delle *Linee Guida* impedisce al Comitato Investimenti di agire come un organo giudiziario o quasi giudiziario. Né le conclusioni e i comunicati formulati dai PCN (che non riguardino l'interpretazione delle *Linee Guida*) dovranno essere messi in discussione dal Comitato Investimenti. La Decisione tiene ferma la disposizione che impone al Comitato Investimenti di astenersi dal trarre conclusioni sul comportamento di singole imprese.

45. Il Comitato Investimenti esaminerà le richieste di assistenza dei PCN, anche nei casi nei quali sussistano dubbi sull'interpretazione delle *Linee Guida* in particolari circostanze. Questo paragrafo riflette il paragrafo C-2.c) delle Indicazioni procedurali allegate alla Decisione del Consiglio concernente i PCN, in virtù del quale essi sono invitati a chiedere il parere del Comitato Investimenti in caso di dubbio sull'interpretazione delle Linee Guida.
46. In sede di dibattito sulle attività dei PCN, il Comitato Investimenti potrà formulare raccomandazioni, se del caso, per migliorarne il funzionamento, nell'ottica di un'efficace attuazione delle *Linee Guida*.
47. Il Comitato Investimenti prenderà in considerazione anche le richieste motivate presentate dai paesi aderenti, da organi consultivi o dall'OECD Watch, nelle quali si lamenti che, in una istanza specifica, un PCN non adempia ai propri obblighi procedurali di attuazione delle *Linee Guida*. Tale disposizione integra quelle di cui alle Indicazioni procedurali concernenti l'elaborazione dei rapporti dei PCN sulle attività svolte.
48. Rimarrà responsabilità primaria del Comitato Investimenti quella di chiarire, a livello multilaterale, il significato delle *Linee Guida* onde garantirne l'omogeneità d'interpretazione nei vari paesi. Il Comitato Investimenti esaminerà anche le richieste motivate, presentate da un paese aderente, da un organo consultivo o dall'OECD Watch di verificare se l'interpretazione delle *Linee Guida* da parte di un PCN sia coerente con quella del Comitato Investimenti.
49. Al fine di impegnarsi con i paesi non aderenti sulle materie disciplinate dalle Linee Guida, il Comitato Investimenti potrà invitare i paesi non aderenti interessati alle sue riunioni, alle tavole rotonde annuali sulla responsabilità d'impresa ed agli incontri relativi a specifici progetti sulla condotta imprenditoriale responsabile.
50. Infine, il Comitato Investimenti potrà decidere di avvalersi del parere di esperti per analizzare e redigere rapporti su questioni più generali (ad esempio, il lavoro minorile, i diritti dell'uomo) o su questioni particolari, oppure per accrescere l'efficacia delle procedure. A tale scopo, il Comitato Investimenti potrebbe chiedere l'intervento di esperti provenienti dall'OCSE, da altri organismi internazionali, da organi consultivi, da ONG, da ambienti universitari e così via. Resta inteso che questi esperti non costituiranno un tavolo incaricato di risolvere questioni specifiche.